

N. R.G. 5049/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto

Presidente

dott. Alessia Busato

Giudice est.

dott. Angelica Castellani

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5049/2016** promossa da:

**FRANCESCO SOFO** (C.F. SFOFNC64M15H501W), **DAVIDE CERRUTI** (C.F. CRRDVD67A08A479V) e **ANGELO DE TOMASI** (C.F. DTMNGL58H10F205Q), con il patrocinio dell'avv. GORGOGNONE PIETRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GORGOGNONE PIETRO

**ATTORI**

contro

**REALDREAMS SRL**

**CONVENUTA CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

**Accertare e dichiarare** il diritto di credito vantato dagli attori nei confronti della **Realdreams S.r.l.** in liquidazione (P.I. 028242440986) in persona del legale rappresentante pro- tempore con sede in Manerbio (BS) alla Via Leno 2, in conseguenza dell'attività di revisione contabile svolta dal collegio sindacale composto dal sig. De Tomasi Angelo quale presidente del collegio e dai sig.ri.Sofo Francesco e Ceruti Davide nella loro qualità di sindaci, e

**Per l'effetto condannare e dichiarare tenuta** Realdreams S.r.l in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro- tempore con sede in Manerbio (BS) alla Via Leno 2, al pagamento delle sotto specificate somme:

- € 5.658,16 al netto delle ritenute di legge al sig. Angelo de Tomasi in qualità di presidente del collegio sindacale;
- € 4.570,06 al netto delle ritenute di legge al sig. Davide Ceruti in qualità di sindaco del collegio di revisione;



c) € 4.570,06 al netto delle ritenute di legge al sig. Francesco Sofo in qualità di sindaco del collegio di revisione;

il tutto oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo.

**In ogni caso**

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori allegato di aver rivestito la carica di componenti del collegio sindacale della Realdreams s.r.l. dal giugno 2009 al giugno 2011; allegato di non aver ricevuto gli onorari relativi all'annualità 2011 pur richiesti e riconosciuti dalla società convenuta che gli iscriveva nell'estratto del libro giornale dell'anno 2010 citava a giudizio la Realdreams s.r.l. per sentirla condannare al pagamento delle somme come sopra indicate.

Realdreams s.r.l., pur regolarmente citata, non si costituiva.

La documentazione prodotta, segnatamente il verbale dell'assemblea ordinaria del giorno 27 giugno 2009 della convenuta, comprova la nomina dell'attore De Tomasi a presidente del collegio e degli attori Sofo e Ceruti a sindaci della società convenuta sino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del 31 dicembre 2011.

Vi è altresì prova documentale dell'effettivo espletamento, da parte degli attori, dell'attività sindacale quantomeno sino al giugno 2011. Si vedano i documenti prodotti da parte attrice sub doc. 6, costituiti dai verbali delle riunioni del collegio sindacale del 24 febbraio 2011 e del 20 maggio 2011 e dalla relazione ex art. 14 comma I lett. a) D.Lvo 39/10 del collegio sindacale del 10 giugno 2011<sup>1</sup>.

Quanto alla quantificazione dei compensi l'allegazione secondo la quale la società convenuta avrebbe riconosciuto la debenza delle somme richieste dagli attori provvedendo alla loro iscrizione nell'estratto del libro giornale dell'anno 2010 è chiaramente infondata dal momento che il libro giornale del 2010 non riporta iscrizioni relativi a compensi maturati nel 2011.

Ciò posto la quantificazione dei compensi deve essere effettuata ex at. 37 D.M. 2 settembre 2010 n. 169.

Gli attori hanno chiesto il compenso per le attività indicate dall'art. 37 cit. sub lett a) e b).

Tale norma, per quanto di interesse, prevede che *"al professionista che svolge le funzioni di sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari specifici per:*

*a) le attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile;*

*b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;"*.

Come già rilevato gli attori, mediante la produzione sub doc. 6, hanno provato l'espletamento dell'attività di cui alla lettera a) con riguardo al primo semestre del 2011 ed hanno altresì provato di aver svolto l'attività di cui alla lettera b).

---

<sup>1</sup> Il doc. 6 non contiene il bilancio di esercizio di Realdreams s.r.l. al 31 dicembre 2011 pure indicato come prodotto dalla difesa di parte attrice.



La norma sopra citata prevede che *“L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 e' commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, a quelli dell'esercizio precedente. Ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde un solo onorario di riferimento, determinato, ad eccezione del primo scaglione, in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi all'interno dello scaglione, come segue:*

*fino a € 258.228,44: € 929,63;*

*da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 929,64 a € 1.859,25;*

*da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.859,26 a € 3.718,49;*

*oltre € 25.822.844,94: € 3.718,49 piu' un aumento di € 799,99 per ogni € 10.000.000,00 o frazione di € 10.000.000,00.*

*L'onorario e' sempre relativo ad un esercizio sociale. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in corso d'esercizio, l'onorario e' determinato in funzione del tempo di permanenza nella carica”*

Quanto all'onorario sub lettera b) la norma in esame prevede che *“L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 e' commisurato al maggiore ammontare tra l'importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato*

*patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto. Ad ogni valore di patrimonio netto, o di capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione del patrimonio netto, o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione, come segue:*

*da € 10.000,00 a € 119.999,99: da € 774,69 a € 1.162,04;*

*da € 120.000,00 a € 516.456,89: da € 1.162,05 a € 1.936,71;*

*da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.936,72 a € 3.098,75;*

*da € 2.582.284,50 a € 10.329.137,97: da € 3.098,76 a € 4.648,11;*

*da € 10.329.137,98 e oltre: € 4.648,12 piu' un aumento di € 774,69 ogni € 5.164.568,99 o frazione di 5.164.568,99”.*

Ciò posto parte attrice ha allegato la congruità delle parcelle rilevando che l'onorario sub lettera a), commisurato alle componenti positive del reddito, deve essere quantificato in una somma minima di euro 929,64 e massima di euro 1.959,25 (componenti positive del reddito del 2010 pari ad euro 779.337,00 come emerge dal doc. 6 cit) e che l'onorario di cui alla lettera b) comma 1, commisurato all'ammontare complessivo del patrimonio netto non comprensivo del risultato di esercizio, deve essere determinato in una somma compresa tra il minimo di euro 3.098,76 ed il massimo di euro 4.648,11 (patrimonio netto euro 3.433.930 come emerge dal doc. 6 cit.).

Tale allegazione è condivisibile con riguardo all'onorario per l'attività di cui alla lettera b) dell'art. 37 cit. mentre deve essere rivista con riguardo all'attività di cui alla lettera a). Come visto con riguardo a tale attività il compenso è determinato in relazione alla durata dell'esercizio sociale. Poiché, nel caso in esame, è stata chiesta la liquidazione del compenso relativo ai primi sei mesi del 2011 il compenso deve essere decurtato del 50% sicché l'importo da liquidare a tale titolo è compreso tra il minimo di euro 463,32 e il massimo di euro 979,63.



Al fine di valutare la congruità della parcella si deve inoltre tener conto che l'art. 37 cit. prevede una maggiorazione del 50% per il professionista che abbia la carica di presidente del collegio e che ai sensi dell'art. 17 D.M. 169/2010 *“al professionista e' dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella”*.

Ciò premesso le parcelle prodotte dalle parti sono certamente in linea con i parametri indicati dall'art. 37 e dall'art. 17 D.M. 169/2010.

I consiglieri non sindaci hanno indicato l'importo di euro 569,04 con riguardo al compenso ex art. 37 lett. a) e l'importo di euro 3.269,08 con riguardo al compenso ex art. 37 lett. b). Tali importi costituiscono la base del calcolo del compenso del presidente del collegio sindacale che ha esposto i medesimi importi maggiorati del 50%.

Deve inoltre ritenersi che tali importi siano in linea con la concreta attività svolta considerando che, come emerge dal libro giornale prodotto sub doc. 10, per la medesima attività relativa all'anno 2010 le somme esposte sono state lievemente maggiori (ma presumibilmente perché non vi era la riduzione del 50% con riguardo all'attività sub lett. a).

Ciò posto la domanda di parte attrice merita integrale accoglimento.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 4835,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge oltre rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

condanna Realdreams S.r.l in liquidazione, al pagamento, in favore degli attori e per le causali di cui in premessa, delle sotto specificate somme:

a) € 5.658,16 (già al netto delle ritenute di legge) al sig. Angelo de Tomasi in qualità di presidente del collegio sindacale;

b) € 4.570,06 (già al netto delle ritenute di legge) al sig. Davide Ceruti in qualità di sindaco del collegio di revisione;

c) € 4.570,06 (già al netto delle ritenute di legge) al sig. Francesco Sofo in qualità di sindaco del collegio di revisione;

il tutto oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

Condanna parte convenuta a tenere indenni gli attori delle spese legali liquidate in euro 4835,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge oltre rimborso del contributo unificato.

Brescia, 5 giugno 2019

Il Giudice rel.  
Alessia Busato

Il Presidente  
Raffaele Del Porto

